

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 204/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1141 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele SEBASTIANI, Vincenzo SALINI, Michele ABATE e della società DELFINO PESCARA 1936 S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE SEBASTIANI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato per la società Delfino Pescara 1936 S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico dal 15/6/2020 fino al 15/7/2020, così violando la scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo;

VINCENZO SALINI, Responsabile Sanitario tesserato per la società Delfino Pescara 1936 S.p.A. all'epoca dei fatti, per quanto di sua competenza e/o, comunque, in concorso con il Sig. ABATE Michele, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società Delfino Pescara 1936 S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto ogni 14 giorni il Gruppo Squadra al test sierologico con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver eseguito il test sierologico dal 15/6/2020 fino al 15/7/2020;

MICHELE ABATE, Medico Sociale tesserato per la società Delfino Pescara 1936 S.p.A. all'epoca dei fatti, per quanto di sua competenza e/o, comunque, in concorso con Sig. Vincenzo SALINI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Delfino Pescara 1936 S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto ogni 14 giorni il Gruppo Squadra al test

sierologico con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver eseguito il test sierologico dal 15/6/2020 fino al 15/7/2020;

DELFINO PESCARA 1936 S.p.A., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le superiori condotte poste in essere dai soggetti con quest'ultima tesserati al momento della commissione dei fatti indicati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Daniele SEBASTIANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società DELFINO PESCARA 1936 S.p.A., Vincenzo SALINI e Michele ABATE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1320,00 (mille trecentoventi/00) di ammenda per il Sig. Daniele SEBASTIANI, di € 660,00 (seicentosessanta/00) di ammenda per il Sig. Michele ABATE, di € 660,00 (seicentosessanta/00) di ammenda per il Sig. Vincenzo SALINI e di € 1750,00 (mille settecentocinquanta/00) di ammenda per la società DELFINO PESCARA 1936 S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina